



# LA SPECIFICITÀ DELLO STATUTO PREVIDENZIALE MILITARE

a cura di Avv. Francesca Anedda



# INTRODUZIONE

---

Le posizioni previdenziali attinenti al personale militare riguardano una categoria speciale rispetto ai lavoratori al servizio di una P.A., infatti, lo **statuto previdenziale militare** applica i suoi effetti in primis sulla retribuzione, quindi, sul trattamento pensionistico ordinario e per le invalidità di servizio.

# FONTI

---

Il **Codice di ordinamento militare** (D.Lgs. n. 66/2010) contiene numerose disposizioni nelle quali è stato accolto il metodo del rinvio a fonti esterne, ad evitare disomogeneità ingiustificate rispetto alla normativa riservata agli altri dipendenti pubblici, nonché in generale degli altri lavoratori.

Il C.O.M. in molte disposizioni richiama espressamente molte delle preesistenti disposizioni, tra cui: D.P.R. 1092/1973; D.P.R. 1032/1973; D.lgs. n. 165/1997 (cfr. art. 1838 C.O.M.).

Quanto sopra a conferma che il sistema previdenziale militare è pienamente inserito nella disciplina generale come una componente coordinata che presenta solo per alcuni aspetti il carattere della specialità. Di qui la «cedevolezza» della codificazione militare.

# FONTI

---

Lo Statuto previdenziale militare è disciplinato al **Libro VII del C.O.M.** **«Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio»** e dal rinvio, ivi effettuato, in primis al **D.P.R. 1092/1973** *«T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»* al Tit. III, Capo II, oltre le specifiche disposizioni in materia di pensione di privilegio ex artt. 67 ss., Tit. IV.

Per personale militare si intende: gli appartenenti alle Forze Armate e Arma dei C.C. (amministrati dal Ministero della Difesa) e al Corpo della GdF (amministrati dal MEF).

Art. 1838 C.O.M *«Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, **incluso quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni contenute nel presente libro [VII]**».*

# FONTI

---

Lo Statuto previdenziale militare si applica anche agli appartenenti al Comparto difesa e sicurezza e soccorso pubblico (Forze di polizia ad ordinamento civile – Polizia di Stato e Polizia Penitenziari – ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – per quest’ultimi in forza della Legge delega n. 183/2010, art. 27, comma 3).

Nell’ottica dell’armonizzazione e dell’omogeneizzazione dei regimi previdenziali di tutti i lavoratori del settore pubblico e del comparto privato con la riforma Monti-Fornero, si sono estesi anche ai militari gli istituti portanti delle recenti riforme (sistema di calcolo contributivo, restrizione dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, aliquote di rendimento decrescenti etc.).

Nonostante, però, l’armonizzazione la riforma Monti-Fornero ha conservato gli istituti relativi alla causa di servizio per i dipendenti del settore difesa e sicurezza pubblica, mantenendo delle differenza all’interno della stessa categoria del personale dello Stato.

# TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN AUSILIARIA

---

L'ausiliaria è una categoria del congedo, che **dà diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza** (trattandosi di personale cessato dal servizio attivo), **integrato dall'indennità di ausiliaria**.

L'istituto è disciplinato **artt. 880, 886, 992 C.O.M.**

L'istituto dell'ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato, in caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, attività lavorativa nella provincia di residenza per un periodo di cinque anni.

In origine l'istituto dell'ausiliaria era riservato ai soli Ufficiali che avessero raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento in ciascuna Arma, ruolo e grado (Legge n. 113/1954), successivamente le Leggi n. 212 del 1983 e n. 404 del 1990, hanno esteso il regime anche ai Sottufficiali delle Forze Armate, e con il D.Lgs. n. 498/1997 anche ai volontari di truppa in servizio permanente.

# COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA

---

Il personale militare che cessa dal servizio in modo permanente può **transitare in ausiliaria**:

- 1) al raggiungimento del **limite di età ordinamentale per il ruolo e grado rivestito** (in genere 60 anni) salvo, tre mesi prima del raggiungimento dei limiti di età, non vi rinunci (non rilasciando una dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, attività lavorativa nella provincia di residenza)
- 2) **a domanda** al raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo ai sensi dell'art. 7, 6° comma del D.Lgs. n. 165/97 la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 2229, co. 6, C.O.M. «Regime transitorio del collocamento in ausiliaria».

# COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA

---

Il collocamento in ausiliaria è subordinato **all'idoneità al servizio militare incondizionato**.

Il personale interessato potenzialmente dall'istituto dell'ausiliaria è solo quello militare, cioè il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) e il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza)

La durata **massima di permanenza nell'ausiliaria ordinaria è di cinque anni** a seguito del D.Lgs. n. 94/2017 (riordino delle carriere). Durante tale periodo il militare **non può assumere altri impieghi** e, contravvenendo a tale divieto, decade dalla posizione dell'ausiliaria e viene **collocato nella riserva**, perdendo il trattamento economico aggiuntivo previsto per la categoria dell'ausiliaria.

Altro caso di decadenza si verifica anche nell'ipotesi in cui il militare revochi, per due volte, l'accettazione degli impieghi assegnati dall'amministrazione pubblica.



# COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA

---

È possibile essere collocati in ausiliaria a domanda anche **in virtù del cd. scioglimento di cui all'articolo 2229 C.O.M.** la cui efficacia è stata anch'essa prorogata sino al 31 dicembre 2024. Tale ultima disposizione consente agli Ufficiali e Sottufficiali che si trovino a non più di 5 anni dal limite di età previsto per il grado rivestito, di accedere alla posizione di ausiliaria nei limiti di un contingentamento annuale predefinito. La domanda di ausiliaria, in questo caso, ha validità solo per l'anno di presentazione ed in caso di accoglimento **si viene collocati in ausiliaria entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento**. Se l'esito è negativo, la domanda può essere ripresentata, con le stesse modalità, negli anni successivi.

È, infine, possibile essere collocati in ausiliaria a domanda per gli Ufficiali in **aspettativa per riduzione dei quadri** (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 C.O.M. e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità.

# INDENNITÀ DI AUSILIARIA

---

È uno strumento di perequazione degli assegni di quiescenza alla retribuzione del personale in servizio, garantendo al personale a riposo un trattamento raggugliato a quello di attività.

Non è consentito al militare in ausiliaria di percepire un trattamento superiore a quello fruito dal personale di eguale grado ed anzianità in servizio permanente.

**Funzione perequativa:** si rafforza al termine del periodo di ausiliaria, in quanto la pensione viene riliquidata con inclusione della percentuale pensionabile dell'indennità di ausiliaria percepita (cfr. art. 1871 C.O.M.) – non dà luogo ad una riliquidazione del trattamento di quiescenza, poiché non è ravvisabile un nuovo rapporto.

# INDENNITÀ DI AUSILIARIA

---

L'ammontare dell'indennità ex art. 1870 C.O.M. è pari al 70% della **differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado** in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto di collocamento in ausiliaria.

Per il calcolo si intende il **trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità**.

**Non si tiene di conto per entrambi i termini di raffronto delle voci indicate all'art. 1870, comma 3, C.O.M.** (6 scatti; p.p.o; perequazione automatica, scatti ex combattenti etc..).

Dall'1/01/2015 il **limite pensionabile è stato ridotto al 50%**, per il personale collocato in congedo a tale data (art 1, co. 259, Legge n. 190/2014).

# RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IN AUSILIARIA

---

Alla cessazione dalla posizione di ausiliaria, il personale ha diritto alla **riliquidazione del trattamento pensionistico** tenendo conto – ai fini della determinazione dell'anzianità complessivamente utile – anche del periodo trascorso in ausiliaria (anche se il militare non è stato concretamente richiamato in servizio durante l'ausiliaria).

Assegno complessivamente più elevato in quanto maggiorato dell'anzianità contributiva maturata durante l'ausiliaria.

L'**importo dell'assegno** viene determinato sulla base dei medesimi assegni di quiescenza sui quali era stato liquidato il trattamento di pensione al momento della concessione dell'ausiliaria, comprensivi degli scatti di anzianità previsti per il personale in servizio (con un incremento, cioè, pari al 2,50% per ogni biennio trascorso in ausiliaria) nonché con l'inserimento nella base pensionabile dell'ultima indennità di ausiliaria in godimento.

La **quota contributiva della pensione** viene, inoltre, rideterminata utilizzando il coefficiente di trasformazione vigente alla data di cessazione dalla posizione di ausiliaria.

# TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

---

Durante il periodo di godimento dell'ausiliaria, il trattamento di quiescenza, comprensivo dell'indennità di ausiliaria, **è soggetto alla ritenuta previdenziale nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività nonché alla ritenuta previdenziale in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali** (poco meno del 10% dell'imponibile).

Al momento della riliquidazione del trattamento pensionistico cessa l'applicazione delle suddette ritenute previdenziali.

Cfr. art. 1874 C.O.M.

Cfr. art. 1871 C.O.M

# ALTRI ISTITUTI

---

Art. 1872 C.O.M. «Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il calcolo retributivo»

Art 1873 C.O.M. «Trattamento di quiescenza determinato con il calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione quadri»

Sul Trattamento di quiescenza con metodo contributivo del personale escluso dall'ausiliaria per difetto dei requisiti di idoneità psico-fisici ex art 992 C.O.M., ma che ha raggiunto i limiti di età [si rinvia all'intervento sull'art. 3, co. 7 D.lgs 165/1997](#)